



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

D.M. n. 11213 del 6 novembre 2019

**Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

**VISTA** la legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica;

**VISTA** la legge 6 aprile 2004, n. 101, di “*Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001*”;

**VISTO** il “*Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo*”, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008;

**VISTE** le “*Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura*”, che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 6 luglio 2012;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante “*Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;

**VISTO** il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*”;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”.

**VISTA** la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;

**VISTO** l’articolo 8 della citata legge 194/2015 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2016, n. 24532 che, nel definire la composizione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 8 della legge 194 del 2015, chiarisce all’articolo 2 i compiti attribuiti al suddetto Comitato ed, in particolare, le funzioni relative al coordinamento;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 10 della citata legge n. 194 del 2015 che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di € 500.000,00;

**CONSIDERATO** che il citato Fondo è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

**VISTO** il decreto interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 2017 che stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del “*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;

**CONSIDERATO** che la disciplina prevista dal citato decreto interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 2017, a partire dall'annualità 2017, presenta delle concrete difficoltà operative tali da mettere a rischio la corretta gestione del fondo nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla legge 194/2015, compromettendo altresì un'efficiente, efficace ed economica gestione amministrativo contabile del fondo stesso;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*”, che abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 24 ottobre 2018, n. 10400 recante “*Modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare sullo schema di decreto relativo alle modalità di funzionamento del Fondo e alle azioni di tutela della biodiversità da sostenere, nella riunione del 15 aprile 2019;

**VISTO** il formale concerto acquisito dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 10542 del 5 giugno 2019;

**VISTO** il formale concerto acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 14471 del 17 giugno 2019;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 25 luglio 2019;

**RITENUTO** necessario, fermo restando quanto disciplinato dal decreto n.1803 del 9 febbraio 2017 per i fondi relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento maggiormente esaustivo nell'ottica della corretta individuazione delle attività, dei beneficiari e delle modalità amministrative;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *Oggetto e Finalità*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del “*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” al fine del raggiungimento degli obiettivi e dei



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

risultati delle azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10 della legge del 1° dicembre 2015, n. 194.

2. Il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare ha il compito di individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 194/2015.

## **Articolo 2**

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario», il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura;

b) per «risorse locali», le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:

- che sono originarie di uno specifico territorio;
- che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi;

c) per «agricoltori custodi», gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica;

d) per «allevatori custodi», gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche animali di interesse alimentare ed



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

agrario animali locali, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 e al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

e) per «Fondo», il fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

2. Ai fini del presente decreto, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all’articolo 1 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

### **Articolo 3**

#### *Azioni sostenute dal Fondo*

1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare può sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, le seguenti azioni:

a) di conservazione *in situ/on farm* e di valorizzazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sostenute dagli agricoltori custodi e dagli allevatori custodi così come definiti nell’allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 24 ottobre 2018, n. 10400, conformemente alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

b) di sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

conformemente alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

c) di ricerca, recupero e caratterizzazione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica, al fine della loro iscrizione nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in conformità all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

d) di sostegno alle attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento all'articolo 4 "*Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 7 "*Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 12 "*Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 13 "*Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 14 "*Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" e all'articolo 15 "*Iniziative presso le scuole*".

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, adotta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le opportune procedure al fine di dare attuazione alle azioni prioritarie individuate dal Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.

#### **Articolo 4**

##### *Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari delle azioni di cui all'articolo 3 del presente decreto:

- "Agricoltori custodi" e "Allevatori custodi" così come definiti nell'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 24 ottobre 2018, n. 10400;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- Enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 3 lettera *b*);
  - Soggetti scientifici pubblici e privati, di comprovata esperienza in materia di ricerca, recupero, caratterizzazione, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 3 lettera *c*);
  - Altri soggetti diversi dai precedenti, di cui ai citati punti del comma 1 del presente articolo, come persona fisica o giuridica, singoli o associati, pubblici o privati, interessati al recupero, caratterizzazione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione, purché in partenariato con almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
2. Non possono essere beneficiari le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Non possono essere beneficiari le imprese che rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

## **Articolo 5**

### *Soggetti attuatori*

1. I soggetti realizzatori delle azioni di cui all'articolo 3, lettera *d*) del presente decreto sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti pubblici territoriali, anche per il tramite delle proprie strutture tecnico-operative.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Articolo 6**

*Interventi ammissibili*

1. Sono ammessi aiuti per i seguenti interventi:

- a) azioni volte a promuovere la conservazione *in situ* ed *ex situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate *in situ*, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche *in situ*/nell'azienda agricola, sia delle collezioni *ex situ* e delle banche dati;
- b) azioni volte a promuovere lo studio, l'analisi e lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura;
- c) azioni di informazione, diffusione e consulenza.

2. Per le azioni di cui all'articolo 3, lettera c) e per le azioni di valorizzazione di cui all'articolo 3 lettera a) sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

#### **Articolo 7**

##### *Intensità di aiuto*

1. Per le azioni di cui all'articolo 3, lettere *a) e b)* del presente decreto la somma erogabile non deve superare la soglia massima prevista dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019.

2. Per le azioni di cui all'articolo 3, lettera *c)*, del presente decreto, l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

#### **Articolo 8**

*Specifiche procedurali di conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sostenute dagli agricoltori custodi e dagli allevatori custodi*

1. Le Azioni di cui al presente articolo sono realizzate dagli agricoltori custodi e dagli allevatori custodi, di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

2. L'accesso alle somme destinate alle azioni volte alla conservazione *in situ/on farm* di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione o di erosione genetica è subordinato alla presentazione di una proposta progettuale da parte del soggetto proponente.
3. La proposta progettuale deve essere comprensiva delle attività da realizzare, di un cronoprogramma e di una dettagliata analisi dei costi, da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.
4. Il Direttore generale dello sviluppo rurale con proprio decreto individua, per ciascuna azione, le modalità operative per la presentazione delle domande, le spese ammissibili e i criteri di valutazione, in coerenza con la normativa vigente di contabilità pubblica e degli aiuti di Stato.
5. I progetti selezionati vengono approvati con specifico provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.
6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del proponente di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, che vengono sottoposte all'analisi di una commissione appositamente istituita.

#### **Articolo 9**

*Specifiche procedurali per le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. Le azioni di cui al presente articolo sono realizzate dagli Enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
2. L'accesso alle somme destinate alle azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione è subordinato alla presentazione di una proposta progettuale da parte del soggetto proponente.

3. L'accesso alle somme di cui al precedente comma non è consentito qualora le sementi della varietà da conservazione siano moltiplicate ai fini della loro commercializzazione dall'ente pubblico o da altri soggetti terzi.

4. Il Direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto individua, per ciascuna azione, le modalità operative per la presentazione delle domande, le spese ammissibili e i criteri di valutazione, in coerenza con la normativa vigente di contabilità pubblica e degli aiuti di Stato.

5. I progetti selezionati vengono approvati con specifico provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.

6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del proponente di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, che vengono sottoposte all'analisi di una commissione appositamente istituita.

#### **Articolo 10**

*Specifiche procedurali per le azioni destinate alla ricerca, recupero e caratterizzazione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica, al fine della loro iscrizione nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. Le azioni di cui al presente articolo sono realizzate dagli Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, aventi fra i propri scopi statuari prevalenti quello della ricerca scientifica e della divulgazione dei relativi risultati, quali soggetti proponenti, in partenariato con gli agricoltori custodi o allevatori custodi di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

2. L'accesso alle somme destinate alle azioni di ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica è subordinato alla presentazione di una proposta progettuale da parte del soggetto proponente e realizzata da un partenariato nel quale deve essere sempre presente la figura dell'agricoltore/allevatore custode, come partner attivi, in numero non inferiore a 3.
3. La proposta progettuale deve contenere le attività da realizzare, un cronoprogramma e una dettagliata analisi dei costi, da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.
4. Il Direttore generale dello sviluppo rurale con proprio decreto individua, per ciascuna azione, le modalità operative per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione, in coerenza con la normativa vigente di contabilità pubblica e degli aiuti di Stato.
5. I progetti selezionati vengono approvati con specifico provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.
6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del proponente di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, che vengono sottoposte all'analisi di una commissione appositamente istituita.

#### **Articolo 11**

*Specifiche procedurali per le azioni destinate alle attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento agli articoli 4, 7, 12, 13, 14 e 15*

1. Le azioni di cui al presente articolo sono realizzate direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Amministrazioni dello Stato, ovvero dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli Enti pubblici territoriali.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

2. Le azioni destinate alle attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento agli articoli 4, 7, 12, 13, 14 e 15, realizzate direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero dalle Regioni ed Amministrazioni dello Stato, saranno realizzate attraverso una delle forme previste dalla legge.

**Articolo 12**

*Cumulo*

1. Non sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo Rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

**Articolo 13**

*Esenzione obbligo notifica*

1. Gli aiuti di cui all'articolo 3, lettera *c*) sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e sono concessi successivamente all'invio delle informazioni sintetiche ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento, dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

**Articolo 14**

*Pubblicazione e trasparenza*

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella GURI, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
di concerto con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
e con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Articolo 15**

*Disposizioni finali*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Decreto interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 2017 resta in vigore esclusivamente per gli impegni relativi ai fondi delle annualità 2015, 2016 e 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE